CAMERA DEI DEPUTATI N. **3294**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 29 maggio 1997

(Relatore: **PEZZONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1837)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MACCANICO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(FANTOZZI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(BINDI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RONCHI)

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(PINTO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(BURLANDO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3294 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

PEZZONI, *Relatore*.

ALLEGATO

Gli eventi che si sono succeduti nell'ex URSS, a partire dal 1989, hanno indotto la Comunità a negoziare, con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, nuovi Accordi, sostitutivi di quello CEE-URSS del 1989.

In questo contesto si colloca la firma del nuovo Accordo di partenariato e cooperazione con la Georgia, avvenuta il 22 aprile 1996 a Lussemburgo. Tale Accordo costituisce un tassello di un quadro che deve essere ancora completato, e che ha portato alla chiusura di analoghe trattative anche con la Federazione Russa, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Moldavia, l'Ucraina e l'Uzbekistan.

L'Accordo di partenariato e cooperazione con la Georgia utilizza un modello seguito dall'Unione anche nei confronti di altri Stati, rimodulato a seconda della peculiarità della situazione di tale Paese e degli obiettivi della politica dell'Unione verso di esso.

L'importanza di questo Accordo è evidente: esso definisce una cornice articolata, entro la quale dovrà svilupparsi il complesso delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti, fornendo la base della futura cooperazione in tutti i possibili ambiti, da quello sociale a quello economico, scientifico, tecnologico e culturale.

Esso consta di 105 articoli ed è integrato da cinque allegati, un Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale ed un atto finale.

Gli articoli divisi nei seguenti Titoli:

Titolo I: Princìpi generali;

Titolo II: Dialogo politico;

Titolo III: Scambi di merci;

Titolo IV: Disposizioni riguardanti le attività commerciali e gli investimenti;

Titolo V: Cooperazione legislativa;

Titolo VI: Cooperazione economica;

Titolo VII: Cooperazione per le questioni relative alla democrazia e ai diritti dell'uomo;

Titolo VIII: Cooperazione per la prevenzione delle attività illegali e per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegali;

Titolo IX: Cooperazione culturale;

Titolo X: Cooperazione finanziaria nel settore dell'assistenza tecnica;

Titolo XI: Disposizioni istituzionali, generali e finali.

Uno degli obiettivi essenziali perseguiti dall'Unione con la stipula del nuovo Accordo è quello di sostenere gli sforzi della Georgia per consolidare la democrazia e proseguire il processo di ristrutturazione economica (articoli 2-4). Si è deciso così di istituire uno stretto legame tra il rispetto di questi princìpi e dei diritti dell'uomo e la piena applicazione dell'Accordo. Qualora, cioè, la controparte non rispettasse tali princìpi, l'Unione potrebbe – in virtù di alcune clausole specifiche dell'accordo (articoli 2, 71, 98) – prendere le misure appropriate, che includono la sospensione dell'Accordo.

In un apposito titolo (Titolo II) è prevista l'istituzionalizzazione del dialogo politico allo scopo di rafforzare i vincoli tra le Parti, contribuire ad una maggiore si-

curezza e stabilità, e raggiungere una convergenza in merito alle questioni internazionali di maggior rilievo.

Il commercio tra le due Parti sarà basato sul principio della nazione più favorita, anche se fino al 1998 la Georgia potrà concedere un trattamento più vantaggioso agli altri membri della Comunità degli Stati indipendenti (CIS). Le Parti si impegnano ad abolire le restrizioni quantitative; fanno eccezione i prodotti tessili per i quali è stato firmato un Accordo specifico il 22 dicembre 1995, che è applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 1996, ed i materiali nucleari, per i quali si applicheranno le disposizioni della Comunità europea dell'energia atomica, e che, se necessario, saranno trattati nell'ambito di un accordo specifico (articoli 9-19).

Con riferimento alle condizioni di lavoro, le Parti assicureranno ai rispettivi lavoratori, legalmente impiegati sul loro territorio, un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità (Titolo IV).

In materia di diritto di stabilimento, ciascuna Parte accorderà all'altra il trattamento della nazionale più favorita, mentre quello nazionale è riservato solo ad alcune specifiche attività. Anche nel settore dei servizi le Parti si sono impegnate ad applicare il trattamento della nazione più favorita, con l'obiettivo di attuare una liberazione progressiva del mercato (articoli 23-29).

Relativamente al settore trasporti, l'Accordo non contempla l'applicazione del regime di stabilimento e di attività delle società, mentre prescrive il trattamento nazionale per le attività di agenzie marittime operanti nel trasporto marittimo internazionale: accesso ai porti aperti al commercio internazionale, utilizzazione dei servizi marittimi, spese, oneri, facilitazioni doganali, attribuzione di posti di ancoraggio e facilitazioni di carico (articolo 24).

In merito ai pagamenti e ai movimenti di capitali, verrà in ogni caso garantita la libertà dei pagamenti correnti, così come la libera circolazione dei capitali connessi con gli investimenti delle società dell'Unione europea in Georgia. Nel caso di investimenti diretti, infatti, le società saranno libere di rimpatriare i loro utili in moneta convertibile, la stessa moneta in cui le Parti si impegnano ad effettuare gli scambi (articolo 41).

In materia di proprietà intellettuale, la Georgia si impegna a garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, un livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale simile a quello della Comunità (articolo 42).

Al fine di sostenere le riforme economiche e sociali recentemente avviate, l'Accordo contempla l'intensificazione e diversificazione della cooperazione economica (articoli 45-70). Essa verrà attuata secondo modalità specifiche, definite sulla base delle priorità settoriali, ed interesserà i seguenti campi: scambi di beni e servizi, industriale, edilizia, promozione e protezione degli investimenti, appalti pubblici, norme e valutazione delle conformità, settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agro-industriale, energia, ambiente, trasporti, servizi finanziari, ristrutturazione e privatizzazione delle imprese, servizi postali e telecomunicazioni, sviluppo regionale, cooperazione in materia sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane (si è concordato un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale), cooperazione in campo statistico, scienza economica e politica monetaria.

L'Accordo contempla anche la cooperazione per le questioni relative alla democrazia ed ai diritti dell'uomo (articolo 71), per la prevenzione delle attività illegali (riciclaggio del denaro, droga) e per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale (articoli 72-75).

Per quanto concerne infine gli aspetti istituzionali (articoli 81-105), sono istituiti: un consiglio, un comitato e un comitato parlamentare di cooperazione, che si riunirà a livello ministeriale almeno una volta l'anno, supervisionerà la messa in appli-

cazione dell'Accordo e sarà assistito dal comitato di cooperazione. Il comitato parlamentare di cooperazione potrà richiedere al consiglio di cooperazione informazioni sullo stato di applicazione dell'Accordo, emanando eventuali raccomandazioni.

L'Accordo comprende infine le clausole generali e finali tradizionali di questo tipo di strumenti (denuncia, protezione degli interessi essenziali di sicurezza, non discriminazione), nonché un meccanismo di natura arbitrale per la soluzione delle controversie.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 104 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

DDL13-3294A
Lire 500